

## Imposta di bollo su libri contabili tenuti in modalità informatica con F24<sup>1</sup>

---

Andrea Delfino, Dottore commercialista e Revisore Legale  
14/06/2021

### 1.- Premessa

L'articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. "Decreto Crescita") ha introdotto una novità in tema di registri contabili permettendo di **derogare all'obbligo della stampa** o dell'archiviazione sostitutiva degli stessi.

Pertanto, «A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, [...] allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza»<sup>2</sup>.

### 2.- Assolvimento dell'imposta di bollo sui libri contabili

In linea generale, è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c.

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo occorre distinguere se i predetti registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.

#### **2.1- Assolvimento dell'imposta di bollo sui libri contabili tenuti in modalità informatica**

Con la risposta all'interpello 346 del 17 maggio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità dell'assolvimento dell'imposta di bollo sui libri contabili tenuti in modalità informatica (stampati su file "Pdf").

In particolare, l'imposta è:

- dovuta nell'importo di euro 16,00 per le società di capitali che versano la tassa di concessione governativa (ovvero di euro 32,00 per tutti gli altri soggetti);

---

<sup>1</sup> **Disclaimer:** il presente documento non costituisce parere professionale sulle questioni affrontate. Esso ha il solo scopo di offrire una panoramica sulla tematica affrontata alla luce delle interpretazioni ad oggi disponibili. Ogni caso andrà opportunamente approfondito e singolarmente trattato. Non si assume alcuna responsabilità circa le conseguenze di qualsivoglia comportamento dovesse scaturire dalla lettura del presente documento.

<sup>2</sup> DL n. 357 del 1994, art. 7, comma 4-ter.

- dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse (cioè per ogni singolo accadimento contabile a prescindere dalle righe di dettaglio), per i registri utilizzati durante l'anno;
- versata con **modello F24 - codice tributo "2501"** - in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

## 2.2- Assolvimento dell'imposta di bollo sui libri contabili cartacei

Resta invariata la possibilità di tenere i registri contabili in formato cartaceo. In tal caso l'imposta di bollo è dovuta:

- ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32,00 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione,
- prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina;
- mediante contrassegno telematico o tramite **modello F23 utilizzando il codice tributo 458T**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto operativo.

Andrea Delfino